

FORNITURA DI N. 10 AUTOMEZZI PER INGOMBRANTI

Capitolato Speciale di Appalto

INDICE

| | |
|--|----|
| ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO - OPZIONE | 3 |
| ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO | 3 |
| ART. 3 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI AUTOMEZZI E SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IN GARANZIA POST-VENDITA..... | 4 |
| ART. 4 - FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE | 4 |
| ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA..... | 6 |
| ART. 6 - CAUZIONI | 8 |
| ART. 7 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI | 10 |
| ART. 8 - AVVALIMENTO..... | 11 |
| ART. 9 - OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE - STIPULA DEL CONTRATTO | 11 |
| ART. 10 - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | 13 |
| ART. 11 - IL RESPONSABILE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA..... | 14 |
| ART. 12 - CONDIZIONI DI APPALTO | 14 |
| 12.1 Consegna degli automezzi..... | 15 |
| 12.2 Obblighi contrattuali | 15 |
| 12.3 Corsi di addestramento del personale A.S.I.A. | 17 |
| ART.13 - COLLAUDO..... | 17 |
| 13.1 - Collaudo preventivo | 17 |
| 13.2 - Collaudo definitivo..... | 17 |
| ART. 14 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO - SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA | 18 |
| ART. 15 - REVISIONE PREZZI | 19 |
| ART. 16 - PENALITÀ..... | 19 |
| ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO..... | 21 |
| ART. 18 - SUBAPPALTO | 21 |
| ART. 19 - RISOLUZIONE E RECESSO..... | 22 |
| 19.1 Risoluzione..... | 22 |
| 19.2 Recesso | 23 |
| ART. 20 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE..... | 23 |
| ART. 21 - DISPOSIZIONE FINALE..... | 23 |

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO - OPZIONE

Costituisce oggetto del presente appalto la fornitura, comprensiva di servizio di assistenza e manutenzione in garanzia post-vendita, di n. 10 automezzi per ingombranti, con opzione di acquisto di ulteriori 10 automezzi dello stesso tipo.

Si specifica, per quanto disposto nel successivo art. 8 ed ai sensi dell'art. 37 comma 2 del D. Lgs. 163/06, che la fornitura degli automezzi costituisce l'oggetto principale dell'appalto, mentre il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia è da considerarsi attività secondaria.

L'Amministratore Delegato di ASIA si riserva, entro dodici mesi dall'aggiudicazione dell'appalto, l'opzione di chiedere alla impresa aggiudicataria la fornitura, completa di servizio di assistenza e manutenzione in garanzia, di ulteriori 10 automezzi per ingombranti.

L'importo stimato a base di gara è pari a € 1.334.000,00 oltre I.V.A., di cui :

- relativamente alla fornitura base € 667.000,00 oltre IVA di cui € 627.000,00 oltre IVA per la fornitura ed € 40.000,00 oltre IVA per il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia post-vendita;
- relativamente all'opzione € 667.000,00 oltre IVA di cui € 627.000,00 oltre IVA per la fornitura ed € 40.000,00 oltre IVA per il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia post-vendita.

Gli importi relativi alla sola fornitura sono comprensivi degli oneri finanziari derivanti dal pagamento mediante leasing o finanziamento, che saranno entrambi a cura dell'azienda aggiudicataria, come meglio specificato nel successivo art. 14.

L'ASIA si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere una variazione nei limiti +/- 20% dell'importo contrattuale.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà efficacia per tutta la durata della fornitura e di quello di assistenza e manutenzione in garanzia post-vendita di durata biennale decorrente dalla consegna dell'ultimo automezzo.

In caso di esercizio dell'opzione, per gli automezzi così forniti, il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia post vendita avrà durata biennale decorrente dalla consegna dell'ultimo automezzo.

ART. 3 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI AUTOMEZZI E SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IN GARANZIA POST-VENDITA

Le caratteristiche tecniche degli automezzi dovranno essere conformi a quelle indicate nelle specifiche tecniche Allegato "A" e dovranno comunque rispondere a quelle previste dalle norme vigenti.

Le caratteristiche tecniche del servizio di assistenza e manutenzione in garanzia post-vendita dovranno essere conformi a quelle indicate nei disciplinari tecnici Allegato "B" e loro allegati e dovranno comunque rispondere a quelle previste dalle norme vigenti.

Specifiche tecniche e disciplinari tecnici sono parte integrante e sostanziale del presente capitolato speciale.

ART. 4 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà affidato mediante procedura aperta giusta Delibera del CdA dell'ASIA. n. 351 del 26/03/2008 ai sensi del comma 1 dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/06. L'aggiudicazione dell'appalto avrà luogo secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 81 ed 82 comma 2, lett. b) del D. Lgs. 163/06 con esclusione delle offerte in aumento. L'ASIA aggiudicherà in presenza di almeno due offerte valide.

In una prima fase tutte le imprese partecipanti saranno sottoposte in seduta pubblica all'esame, da parte della Commissione di gara, della documentazione amministrativa presentata e contenuta nella "Busta A", di cui all'art. 5 del presente capitolato. Nella medesima seduta pubblica la Commissione procederà alla apertura della Busta "C" – Documentazione Tecnica per verificare la presenza e la regolarità della documentazione ivi contenuta. Nella medesima seduta pubblica, poi, l'ASIA provvederà ad effettuare il sorteggio di cui all'art. 48 del D. Lgs. 163/06 tra le imprese concorrenti ammesse a gara. Verrà sorteggiato un numero di imprese non inferiore al 10%, arrotondato all'unità superiore. L'ASIA si riserva la facoltà di effettuare la verifica documentale su tutte le imprese ammesse a gara. In tal caso non si darà luogo al sorteggio. Alle imprese sorteggiate verrà chiesto di comprovare i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico - organizzativa, indicati nei punti III.2.2 e III.2.3 del bando di gara mediante la presentazione dei bilanci degli esercizi relativi al triennio 2005/2006/2007 e mediante il sopralluogo nei centri di assistenza indicati. Qualora uno o più concorrenti non dovessero fornire tali prove o queste ultime non dovessero confermare le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e nel resto della documentazione contenuta nella "Busta A", ASIA procederà alla loro esclusione dalla gara,

all'escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11 del D. Lgs. 163/06.

Compiute tali verifiche e trasmessi i relativi esiti alla Commissione di Gara, la Commissione stessa, nuovamente in seduta pubblica, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ("Busta B"), di cui all'art. 5 del presente capitolato e, data lettura delle stesse, formerà la graduatoria delle offerte con l'indicazione delle imprese provvisoriamente aggiudicatrici. Nell'ipotesi in cui la presenza di due o più offerte identiche impedisca l'aggiudicazione, il Presidente della Commissione di gara disporrà la presentazione di nuove offerte migliorative in busta chiusa, seduta stante se presenti tutti i rappresentanti delle imprese che hanno presentato l'uguale migliore offerta, purché muniti di idoneo potere decisionale con valore impegnativo, o entro e non oltre il termine di 3 (tre) giorni dalla data di apertura delle offerte. In caso di offerta migliorativa si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola nuova offerta. L'offerta migliorativa dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di apertura delle buste. In mancanza di nuove offerte migliorative o in caso di ulteriore parità, la sorte deciderà quale impresa debba essere aggiudicataria. Le modalità di sorteggio verranno decise dal Presidente della commissione aggiudicatrice.

In presenza di n. 5 o più offerte valide, l'ASIA provvederà a valutare la congruità delle offerte individuate come anormalmente basse secondo il criterio indicato nell'art. 86 del D. Lgs. 163/06. Se nel 10% del calcolo appena indicato, aumentato all'unità superiore, vi sono più imprese che hanno presentato uguale offerta, tutte verranno escluse dal calcolo successivo. Individuate le offerte potenzialmente anomale, la Commissione di gara procederà ad effettuare le opportune verifiche ed adottare i conseguenziali provvedimenti, così come disciplinato negli artt. 86 comma 5, 87 ed 88 del D. Lgs. 163/06. In ogni caso ed in particolare nell'ipotesi in cui le offerte valide fossero inferiori a 5, ASIA si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte ai sensi del comma 3 dell'art. 86 del D. Lgs. 163/06.

Contestualmente alla verifica della potenziale anomalia delle offerte e/o della loro congruità, verrà richiesta all'aggiudicatario provvisorio ed al concorrente che segue in graduatoria, qualora non siano compresi tra i soggetti sorteggiati nella prima seduta pubblica, la produzione della documentazione di cui all'art. 48 D. Lgs. 163/06, che dovrà essere presentata entro dieci giorni dalla formulazione della graduatoria delle offerte. Qualora essi non forniscano le suindicate prove o non confermino le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e nel resto della documentazione costituente l'intera offerta, ASIA procederà alla loro esclusione dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11 del D. Lgs. su richiamato. Inoltre ASIA provvederà alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta ed ad una eventuale nuova aggiudicazione.

L'ASIA. si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all'aggiudicazione e/o non provvedere all'appalto, sia di non convalidare l'aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell'interesse pubblico e dell'Azienda stessa. Nelle suddette ipotesi l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese concorrenti, o l'impresa provvisoriamente aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell'appalto.

ART. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara le Imprese concorrenti dovranno far pervenire, in qualunque modo, all'A.S.I.A. – NAPOLI S.p.A. Direzione Acquisti Via Antiniana 2/A – 80078 Pozzuoli (NA) – entro e non oltre il termine indicato nel Bando di Gara, un plico, idoneamente sigillato, recante l'intestazione dell'Impresa concorrente, e sul quale dovrà essere apposta la dicitura "GARA N. 139/DA/2008 FORNITURA AUTOMEZZI PER INGOMBRANTI". Del giorno e ora di arrivo del suddetto plico faranno fede le annotazioni apposte dall'Ufficio Protocollo Generale di ASIA. Essendo consentita la consegna diretta del plico, ASIA non prenderà in considerazione le offerte che perverranno oltre detti termini per qualsiasi motivo anche di ritardo postale o di forza maggiore.

Il plico dovrà contenere al suo interno tre buste, a loro volta idoneamente sigillate e contrassegnate rispettivamente dalla dicitura BUSTA "A", BUSTA "B", "BUSTA C".

La Busta "A", recante la dicitura "GARA N. 139/DA/2008 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", dovrà contenere, a pena di esclusione:

- a) Tutta la documentazione di cui al punto III.2.1 del bando di gara;
- b) n. 2 dichiarazioni bancarie di cui al punto III.2.2. lett. c) del bando di gara;
- c) copia del presente capitolato speciale e dei relativi allegati, timbrati e firmati in ogni pagina, in segno di accettazione, dal legale rappresentante dell'impresa partecipante;
- d) garanzia a corredo dell'offerta (c.d. cauzione provvisoria) prestata secondo gli importi e le modalità di cui al successivo art. 6 del presente CSA.
- e) prova documentale dell'avvenuto pagamento a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di Euro 70,00 riportante il seguente codice CIG: 0144861712;

Il pagamento dovrà avvenire mediante versamento sul c/c postale n. 73582561 intestato a "AUT. CONTR. PUBBL." Via di Ripetta, 246 - 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), la

causale del versamento deve riportare: codice fiscale del partecipante; il CIG che identifica la procedura; importi e codici relativi alla gara in oggetto.

In alternativa è possibile effettuare il pagamento mediante versamento on-line. Per informazioni sul punto <http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni2007.html>.

La Busta "B" contenente la sola offerta economica, recante la dicitura "GARA N. 139/DA/2008 - OFFERTA ECONOMICA". Tale offerta dovrà essere presentata utilizzando il MODELLO 2 - OFFERTA ECONOMICA indicando il ribasso che l'Impresa partecipante intende praticare sull'importo a base di gara, da indicare in percentuale, sia in cifre che in lettere, timbrata e firmata dal titolare o dal legale rappresentante. Il ribasso dovrà limitarsi ai centesimi e non estendersi ai millesimi; in tale ipotesi si terrà conto solo della parte centesimale. Ove vi sia discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere prevarrà l'indicazione più vantaggiosa per l'ASIA.

Per la gestione dell'appalto, poi, la ditta dovrà indicare il prezzo unitario sia per la sola fornitura che per la sola assistenza e manutenzione in garanzia post-vendita. Tali prezzi non sono validi per l'aggiudicazione, saranno utilizzati che per la gestione dell'appalto.

L'offerta economica dovrà, relativamente alla fornitura, essere comprensiva dei costi degli accessori, equipaggiamenti ausiliari particolari proposti dall'impresa e/o eventualmente richiesto dalla Commissione in sede di verifica e prova e di quanto altro previsto nelle relative specifiche e si intende "chiavi in mano", comprensiva di spese di immatricolazione e Perizia Giurata redatta ai sensi della Deliberazione del Comitato dell'Albo gestori Rifiuti del 27/9/2000, messa su strada e consegna presso la sede dell'autoparco di ASIA - Napoli o altro luogo sito nella provincia di Napoli; l'offerta economica relativa all'assistenza e manutenzione in garanzia post-vendita dovrà essere comprensiva dei costi relativi a tutte le attività e a tutti gli oneri previsti a carico della/e impresa/e aggiudicataria/e nel presente CSA, nei disciplinari tecnici e relativi allegati.

L'impresa dovrà produrre dichiarazione del prezzo offerto, da indicare sia in cifre che in lettere. In caso di leasing, il prezzo offerto dovrà essere uguale alla somma di tutte le rate del piano di ammortamento in 60 mesi e comunque comprensivo di tutte le spese. La ditta partecipante dovrà allegare all'offerta il piano dettagliato del leasing, redatto e sottoscritto dalla Società di leasing e controfirmato dalla ditta o dall'ATI che ha prodotto l'offerta.

L'offerta economica, pena l'esclusione, deve contenere, gli elementi costitutivi dell'offerta per la determinazione del costo della fornitura ai sensi del combinato disposto degli artt. 86 comma 5 ed 87 del D. Lgs. 163/06. A tale fine occorrerà compilare tutte le pagine del Modello 2 – offerta economica.

Nelle ipotesi in cui l'offerente:

- a) disponga di condizioni eccezionalmente favorevoli per l'esecuzione della fornitura;
- b) abbia ottenuto un aiuto di Stato, con particolare riferimento alla materia fiscale, contributiva e previdenziale;

dovrà altresì allegare all'offerta economica, nella medesima Busta "B" le relative giustificazioni.

Non saranno ammesse a gara offerte in aumento o sottoposte a riserve e/o condizioni.

L'offerta dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di presentazione delle offerte.

La compilazione dell'offerta rimane ad esclusiva responsabilità dell'impresa concorrente, per cui eventuali errori di calcolo, scrittura o altro, non potranno essere eccepiti dall'impresa medesima.

La Busta "C" contenente la sola offerta economica, recante la dicitura "GARA N. 139/DA/2008 – DOCUMENTAZIONE TECNICA". All'interno di tale busta dovrà essere inserita tutta la documentazione tecnica indicata negli artt. 9, 10 dell'allegato "A" -- e negli artt. 4 e 6 dell'allegato "B" -- e sarà necessaria per verificare la corrispondenza tra le caratteristiche tecniche degli automezzi da fornire, del centro di assistenza e quanto specificato negli allegati.

ART. 6 – CAUZIONI

L'offerta è corredata dalla cd. cauzione provvisoria, prestata quale garanzia della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, del rispetto dei canoni di buona fede per tutta la procedura, nonché della stipula del contratto. Il valore di tale garanzia è di € 13.340,00 - pari al 2% dell'importo totale presunto a base di gara relativo alla sola fornitura base comprensivo di assistenza. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di riunione di concorrenti, la cauzione provvisoria dovrà essere prestata, congiuntamente, da tutte le imprese riunite o, in alternativa, dalla sola impresa mandataria nell'interesse anche delle imprese mandanti, con l'espressa indicazione che l'oggetto della garanzia riguarderà anche il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara da parte delle suddette imprese mandanti.

La garanzia di che trattasi dovrà essere presentata sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo

di pegno a favore dell'ASIA. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Tale cauzione provvisoria dovrà avere validità 180 giorni dalla data prevista per la presentazione delle offerte. Essa deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni nel caso in cui alla prima scadenza non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva e su richiesta di ASIA nel corso della procedura. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 75 comma 8 e 113 comma 2 del D. Lgs. 163/06, l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare, a garanzia per l'esecuzione del contratto, la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato l'Impresa aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria (cd cauzione definitiva) secondo le modalità di cui all'art. 113 D. Lgs. 163/06 e s.m.i., pari al 10% del prezzo di aggiudicazione relativo alla sola fornitura base avente validità sino allo scadere del termine di cui al secondo comma dell'art. 29 del D. Lgs. 276/03 (12 mesi dalla cessazione dell'appalto), fatte salve le modalità di svincolo di cui al successivo art. 14. L'elenco delle compagnie assicurative autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni è disponibile sul sito www.isvap.it. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. In caso di riunioni di concorrenti, la cauzione definitiva dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile dall'Impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti che ne rispondono in solido con l'impresa mandataria. La garanzia di che trattasi dovrà essere corredata dalla autenticazione della firma nonché dalla attestazione dei poteri in capo al garante, eseguita da pubblico ufficiale secondo la normativa vigente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ASIA, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Entrambe le garanzie (provvisoria e definitiva) dovranno riportare l'indicazione del numero e dell'oggetto della gara, e dovranno contenere:

- a) Espressa menzione degli eventi garantiti;
- b) la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- c) la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 cc, comma 2;
- d) la dichiarazione che le somme garantite sono esigibili a semplice richiesta scritta da parte dell'ASIA, ed entro 15 giorni, senza che vengano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere.

ART. 7 – RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI

Sono ammesse a partecipare imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità previste dall'art. 37 del D. Lgs. 163/06.

In caso di ATI orizzontale ciascuna delle imprese partecipanti dovrà presentare l'intera documentazione e possedere i requisiti richiesti dai punti III.2.1 e III.2.2 lett. c) del Bando di gara; i requisiti di cui ai punti III.2.2. lett. a) e b), e III.2.3 lett. a), dovranno essere posseduti dall'ATI nel suo complesso.

In caso di ATI verticale ciascuna delle imprese partecipanti dovrà presentare l'intera documentazione e possedere i requisiti richiesti dai punti III.2.1 e III.2.2 lett. c) del Bando di gara. Inoltre, le prestazioni oggetto dell'appalto consistono nella fornitura di automezzi e nel servizio di assistenza e manutenzione in garanzia post vendita. A tal uopo i requisiti indicati nel bando di gara dovranno essere così distribuiti tra le imprese costituenti l'ATI:

- i requisiti di cui al punto III.2.2 lett. a) e b) del bando di gara, opportunamente distinti per la fornitura e per il servizio, dovranno riferirsi rispettivamente per l'attività principale alla fornitura di base e per quella secondaria al servizio di assistenza in garanzia di base e dovranno essere posseduti dalle imprese ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 163/06;
- il requisito di cui al punto III.2.3 lett. a) del bando di gara, relativo al solo servizio di assistenza e manutenzione in garanzia post-vendita, deve essere posseduto solo dalla/e azienda/e che svolgeranno il servizio stesso.

La “cauzione provvisoria” dovrà essere presentata secondo le modalità di cui al precedente art. 6. La copia del presente capitolato speciale e dei relativi allegati, dovrà essere timbrata e firmata, in ogni pagina, da tutte le imprese componenti l'ATI.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza

ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

L'offerta dovrà specificare le prestazioni oggetto dell'appalto che saranno eseguite dalle singole imprese. A tal proposito, a norma del comma 13 dell'art. 37 del D. Lgs. suindicato, i concorrenti riuniti devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante dovrà allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/06 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

ART. 8 - AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari ovvero tecnico-organizzativi nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 49 del D. Lgs 163/2006.

ART. 9 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE – STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione provvisoria, pronunciata dalla Commissione di gara, è sottoposta alla definitiva approvazione degli atti da parte di ASIA. L'aggiudicazione definitiva avverrà previa valutazione della documentazione presentata ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 163/06, nonché dell'art. 4 del presente CSA.

Entro 45 gg. dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva l'impresa aggiudicataria dovrà presentare:

- a) a garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato, cauzione definitiva prestata secondo le modalità e gli importi indicati nell'art. 6 del presente CSA. Tale cauzione sarà svincolata secondo le modalità indicate nel successivo art. 14 del presente CSA;

- b) in caso di ATI scrittura privata autenticata o documentazione notarile di costituzione in raggruppamento temporaneo;
- c) modello “Obblighi in materia di sicurezza sul lavoro”, debitamente compilato e sottoscritto in segno di accettazione. In caso di subappalto, tale documento dovrà essere sottoscritto anche dalla impresa subappaltatrice;
- d) il proprio documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi dell’art. 4 - comma 2 del D. Lgs. 626/94;
- e) Documentazione comprovante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/06 ed in particolare:
- Certificazione resa dalla sezione fallimentare presso il Tribunale competente dell’assenza di procedure in corso per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;
 - copia CCIAA con dicitura antimafia, ai sensi del DPR 252/98;
 - Casellario giudiziale da richiedere alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente riguardante: il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; il socio e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio; i suddetti soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di invio degli inviti;
 - (in caso di società di capitali) prova della mancata violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della L. 55/90, mediante dichiarazione della composizione societaria o azionaria;
 - documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL;
 - certificato di ottemperanza alla L. 68/99, rilasciato dalla Provincia;
 - certificazione resa dalla Procura della Repubblica presso il tribunale competente attestante l’assenza di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
- f) nonché ogni documentazione occorrente e/o richiesta dalla Stazione Appaltante e quant’altro ritenuto necessario dalla normativa vigente.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è condizionata dalla verifica del possesso di tutti i requisiti nonché al superamento del collaudo preventivo di cui al successivo art. 13.1.

Entro 60 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, ricevuta la documentazione richiesta, effettuati i controlli di cui al comma precedente ed espletate le formalità di cui agli artt. 11 comma 10 e 79 comma 5 del D. Lgs 163/06, si procederà alla sottoscrizione di un formale contratto di appalto, riportante le clausole del capitolato e degli atti di gara. Tutte le spese di contratto, di scritturazione, bollo o altro nonché le imposte e tasse di qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti all'appalto, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

In aggiunta alle verifiche di cui sopra, l'ASIA si riserva altresì di procedere nei confronti dell'impresa aggiudicataria alle verifiche di cui all'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 con riferimento alle autocertificazioni presentate in sede di gara.

Nel caso di:

- a) mancata presentazione della cauzione definitiva;
- b) mancata presentazione della documentazione richiesta;
- c) esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti;
- d) esito negativo, precedente alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;
- e) mancata stipula del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria;

l'ASIA dichiarerà decaduta l'aggiudicataria ed incamererà la cauzione provvisoria prestata dall'impresa per la partecipazione alla gara, fatto salvo il diritto dell'ASIA di agire per il risarcimento del maggior danno. In tal caso l'ASIA avrà facoltà di procedere all'aggiudicazione alla prima impresa in posizione utile nella graduatoria delle offerte presentate.

ART. 10 – IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Assume le funzioni di Responsabile del Procedimento (RP), ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 163/06, l'Avv. G. Avolio, Responsabile del Servizio Gare Appalti e Contratti, per la fase dell'evidenza pubblica, dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto e l'Ing. Aldo Amitrano, Direttore Operativo, per la fase dell'esecuzione del contratto e per tutta la sua durata.

In particolare al RP come sopra individuato dovranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti l'appalto.



ISO 9001 - Cert. n.2851/0



Il RP avrà quale unico interlocutore, nella fase dell'esecuzione per tutto ciò che riguarda la fornitura di cui trattasi, il responsabile designato dalla impresa aggiudicataria di cui al successivo art. 11.

Al RP è affidata la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto d'appalto. Il RP, in particolare, potrà procedere a verifiche ispettive e, se del caso, a comminare eventuali penali come da CSA.

ART. 11 - IL RESPONSABILE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del responsabile dell'appalto. Il responsabile dovrà garantire la sua reperibilità fornendo a tal fine i recapiti telefonici, fisso e radiomobile (cellulare), nonché del fax e dell'email. Le comunicazioni nei confronti della impresa per il tramite del responsabile da questa nominato si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazione a mezzo fax o email. Il responsabile della fornitura è tenuto a verificare la perfetta esecuzione dell'appalto. Il personale che opera alle dipendenze della impresa riceverà ed è tenuto ad osservare esclusivamente le disposizioni impartite dal responsabile in argomento. Qualora l'ASIA in occasione di proprie verifiche rilevasse inadempienze contrattuali relative all'espletamento della fornitura e del servizio di assistenza e manutenzione, senza aver ricevuto alcuna comunicazione in merito, procederà a formale contestazione scritta. Per tali inadempienze saranno comminate direttamente le penali previste al successivo art. 16. Tutte le disposizioni relative allo svolgimento della fornitura saranno comunicate al Responsabile dell'Impresa aggiudicataria dal Responsabile del Procedimento o da persona da questi delegata. Il personale dell'impresa aggiudicataria impiegato nell'appalto non sarà obbligato ad eseguire le disposizioni richieste da personale ASIA in modalità diverse.

ART. 12 – CONDIZIONI DI APPALTO

Tutti gli automezzi devono essere perfettamente identici tra loro, anche nei dettagli e devono rispondere compiutamente a quanto indicato nel presente Capitolato Speciale, nelle specifiche tecniche e a quanto dichiarato in sede di offerta dall'impresa nonché a tutte le norme di legge in materia.

Gli automezzi dovranno essere regolarmente omologati, periziati per l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Rifiuti, immatricolati ed iscritti al P.R.A., consegnati completi e pronti per l'immissione in servizio.

L'immatricolazione degli automezzi presso il P.R.A., dovrà riportare:

- In caso di leasing quale locatario l'ASIA – Napoli, e sarà fatta a cura e spese della impresa fornitrice degli stessi.

- In caso di pagamento rateizzato gli automezzi suindicati dovranno essere immatricolati a favore dell'A.S.I.A. – NAPOLI S.p.A., mentre sul certificato di proprietà dovrà configurarsi il riservato dominio (ipoteca) a favore della ditta fornitrice fino al pagamento di tutte le rate della fornitura e sarà fatta a cura e spese della impresa fornitrice degli stessi.

Il Servizio di assistenza e manutenzione in garanzia post-vendita dovrà essere espletato secondo le condizioni stabilite nel relativo Disciplinare tecnico (assistenza e manutenzione in garanzia post-vendita) Allegato “B”.

12.1 Consegna degli automezzi

La fornitura dovrà iniziare a partire dal 60° (sessantesimo) giorno dalla data di stipula del contratto (giorni di calendario, festivi e prefestivi compresi) e terminare entro il 100° (centesimo) giorno decorrente dalla stessa data (giorni di calendario, festivi e prefestivi compresi).

Gli automezzi dovranno essere consegnati su ordine dell'A.S.I.A. .

I veicoli dovranno essere consegnati, con i colori richiesti, franco sede di Via Volpicella, 315 Napoli salvo diversa indicazione scritta. Le consegne dovranno essere effettuate previo accordo col Responsabile del Servizio Tecnico di ASIA - Napoli.

12.2 Obblighi contrattuali

Per lo svolgimento del servizio di assistenza la Ditta Aggiudicataria dovrà stabilire un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono e di telefax, attivo 24 ore su 24.

Gli estremi del recapito del Centro di Assistenza autorizzato ed il nominativo del rappresentante dovranno essere comunicati ufficialmente all'A.S.I.A.

La Ditta appaltatrice dovrà:

- A. Segnalare ad horas, all' A.S.I.A., ogni circostanza, imprevisto e quant'altro che potrebbe pregiudicare lo svolgimento regolare del servizio di assistenza (assistenza e manutenzione in garanzia post-vendita).
- B. Rispettare e fare osservare dal proprio personale tutte le norme e le disposizioni in materia di accesso alle strutture di A.S.I.A.
- C. Provvedere, a propria cura e spese, allo smaltimento finale dei ricambi e lubrificanti.
- D. Osservare le modalità del servizio come descritte nell'allegato “B” al presente CSA.

- E. Assumere tutte le responsabilità, civili e penali, per eventuali danni a persone o cose, arrecati dal proprio personale durante il trasporto degli automezzi.
- F. Garantire il pronto recupero di qualsiasi rifiuto, solido o liquido, che per qualsiasi ragione dovesse essere sparso lungo il tragitto durante il trasporto degli automezzi.
- G. Garantire che il trasporto del materiale sarà effettuato esclusivamente da personale in possesso dei previsti requisiti di legge.
- H. Applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale per i lavoratori dipendenti e negli accordi locali integrativi in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgeranno i lavori anzidetti; sarà inoltre tenuto ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano la ditta anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione, e dalla natura industriale o artigiana e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale;
- I. a norma della Legge 123/1007, fornire a ciascun dipendente, ed assicurarne l'utilizzo, un cartellino con le caratteristiche indicate all'art. 6 della Legge stessa.

Viene inoltre precisato che:

la Ditta aggiudicataria dell'appalto, per l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'esecuzione del servizio di cui al presente Disciplinare, dovrà disporre di tutti i mezzi, delle attrezzature, degli impianti e dei materiali necessari per l'espletamento del servizio di che trattasi. Tutti i mezzi, le attrezzature, le postazioni di lavoro ed i materiali dovranno essere in regola con le vigenti normative e regolarmente autorizzati e/o abilitati dalle Autorità Competenti.

Resta inteso che A.S.I.A., a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di quei prodotti che si riscontrassero qualitativamente non soddisfacenti, nocivi o dannosi alle persone e alle cose, nonché la sostituzione di tutto quanto non conforme alle vigenti norme in materia di sicurezza.

L'A.S.I.A. si riserva la facoltà di compiere sopralluoghi al Centro di Assistenza in qualunque fase della gara e durante tutto il periodo dell'appalto. A tale scopo la Ditta aggiudicataria assicurerà la necessaria assistenza tecnico-logistica.

12.3 Corsi di addestramento del personale A.S.I.A.

I corsi di addestramento saranno, per ciascun lotto, tenuti a cura delle Imprese aggiudicatarie presso il centro operativo indicato dall'ASIA - NAPOLI secondo le modalità specificamente indicate nell'art. 11 dell'Allegato "A".

ART.13 – COLLAUDO

13.1 – Collaudo preventivo

L'impresa aggiudicataria dovrà produrre entro 45 giorni dall'aggiudicazione definitiva un automezzo, quale prototipo di quelli che fornirà in esecuzione dell'appalto. Tale prototipo sarà visionato, presso le sedi dell'impresa stessa, dai tecnici dell'ASIA, i quali verificheranno la corrispondenza dell'automezzo ai dati contenuti nella scheda tecnica di cui all'allegato "A".

In caso di esito negativo di tale collaudo per gravi difformità dovute alla mancata corrispondenza dell'automezzo alle caratteristiche tecniche richieste dall'ASIA e/o mancata corrispondenza alle schede tecniche presentate dalla ditta aggiudicataria (busta C), il collaudo dovrà intendersi non superato e l'impresa sarà dichiarata decaduta dall'aggiudicazione. Qualora il prototipo presentasse difformità tali che, a parere della commissione di collaudo, possono essere sanate, l'impresa dovrà apportare all'automezzo tutte le modifiche indicate dai tecnici dell'ASIA nel rispetto dei termini di consegna di cui all'art. 12.1 del presente CSA, pena la decadenza dall'aggiudicazione.

13.2 – Collaudo definitivo

Entro 10 giorni dalla consegna di ogni singolo automezzo, l'ASIA - Napoli provvederà, in contraddittorio con il fornitore, al collaudo definitivo. L'ASIA - Napoli potrà avvalersi per i collaudi di tecnici ed organismi esterni i cui costi saranno addebitati alle Imprese aggiudicatarie in caso di esito negativo.

Il collaudo dovrà attestare la corrispondenza delle specifiche tecniche degli automezzi forniti:

- a) alle specifiche tecniche richieste dal presente CSA e relativi allegati;
- b) alle eventuali prescrizioni tecniche richieste in sede di collaudo preventivo.

L'ASIA - Napoli, con tempestiva comunicazione scritta, comunicherà all'Impresa fornitrice data, ora e luogo delle operazioni di collaudo. L'ASIA - Napoli si riserva di effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi presso gli stabilimenti di produzione al fine di verificare i sistemi produttivi ed i materiali impiegati.

A tale scopo l'impresa metterà a disposizione un proprio tecnico qualificato per l'assistenza necessaria.

ART. 14 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO – SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA

Fatto salvo quanto previsto in sede di revisione dei prezzi, il corrispettivo dell'appalto è quello risultante dagli atti di gara.

Il pagamento della fornitura potrà avvenire, a scelta dell'offerente:

- mediante leasing a tasso fisso di durata quinquennale, a cura della impresa aggiudicataria. I n. 60 canoni mensili dovranno essere di importo identico, fisso ed invariabile per tutta la durata. Il 60° canone costituisce prezzo di riscatto degli automezzi. Il pagamento del primo canone decorrerà dal 30-mo giorno successivo alla data di avvenuto collaudo definitivo di tutti gli automezzi;

o

- con pagamento rateizzato, nel qual caso i pagamenti saranno effettuati, previa emissione di regolare fattura del prezzo totale di aggiudicazione della fornitura, nel modo seguente:

- ✓ il 16,7% del totale della fattura verrà corrisposto alla consegna dell'ultimo automezzo con bonifico bancario a 90 giorni d.f.f.m.;
- ✓ il restante 83,3% del totale fattura verrà corrisposto in 48 rate mensili a partire dal 60° giorno dalla data di avvenuto collaudo definitivo di tutti gli automezzi a 60 giorni d.f.f.m. .

In relazione al servizio di assistenza e manutenzione in garanzia, il pagamento avverrà in 4 rate semestrali identiche posticipate a 60 giorni dalla emissione della relativa fattura. L'importo di ciascuna fattura dovrà essere pari ad 1/4 dell'importo del solo servizio di assistenza e manutenzione in garanzia così come indicato dalla impresa aggiudicataria nel modello 2 – Offerta economica.

Il pagamento di tali fatture avverrà al netto delle penali. In caso di impossibilità di compensare con il pagamento delle fatture, la ditta aggiudicataria pagherà l'ammontare relativo alle penali con rimessa diretta vista fattura. In caso di mancato pagamento l'ASIA si rivarrà sulla cauzione.

I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui all'art. 2 lett. h) del Protocollo di Legalità sottoscritto con la Prefettura di Napoli intestato all'impresa.

Il mandato di pagamento, trasmesso a richiesta dell'impresa aggiudicataria, conterrà gli stati di avanzamento dell'appalto necessari al progressivo svincolo del 75% della cauzione definitiva. L'ammontare

residuo verrà svincolato, mediante produzione, su richiesta dell'impresa aggiudicataria, di certificato di avvenuta esecuzione. Tale certificato verrà rilasciato soltanto allo scadere del termine di validità della polizza di cui al precedente art. 6 o, in alternativa, dopo la cessazione dell'appalto, previa produzione di documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di tutti i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti ai lavoratori impegnati nell'appalto e relativi a tutta la durata dell'appalto stesso.

ART. 15 - REVISIONE PREZZI

In riferimento al solo servizio di assistenza e manutenzione in garanzia, a partire dal 13° mese, l'ASIA provvederà, su istanza dell'impresa aggiudicataria, all'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/06 sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4 lett. c) e comma 5 del citato D. Lgs. Nell'ipotesi in cui tali dati non fossero ancora disponibili o utilizzabili, si ricorrerà all'*indice di variazione prezzi alla produzione dei prodotti industriali* pubblicato dall'ISTAT.

ART. 16 - PENALITÀ

16.1 Per ritardata consegna

Nel caso di ritardi rispetto ai termini di consegna di cui all'art. 12.1 del presente CSA, saranno applicate a carico della ditta le seguenti penalità:

- § per ogni giorno solare di ritardo dal termine prima definito e fino al 10° giorno compreso, lo 0,2 % dell'importo relativo alla parte di fornitura non consegnata;
- § dall'11° giorno e fino al 25° giorno compreso, per ogni giorno solare di ritardo, lo 0,4% dell'importo relativo alla parte di fornitura non consegnata;
- § oltre i 25 gg. di ritardo nella consegna l'ASIA - Napoli si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., in danno del fornitore stesso e di incamerare la cauzione, nonché l'esercizio di ogni azione, a tutela dei propri diritti o a recupero dei danni subiti.

L'eventuale fornitura di veicoli sprovvisti della documentazione per l'utilizzazione (contrassegni, permessi, collaudi, ecc.) non sarà considerata come avvenuta ed il periodo intercorrente fino alla loro consegna verrà considerato a tutti gli effetti come ritardata consegna dell'automezzo.

Sono considerate cause di forza maggiore, sempre che debitamente comunicate per iscritto al committente, soltanto gli scioperi documentati dalle Autorità competenti e gli eventi meteorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione.

Non sono considerate cause di forza maggiore i ritardi dovuti alla mancanza di possesso, da parte del fornitore, dei documenti necessari all'immatricolazione.

16.2 Per difetto delle caratteristiche tecniche e delle prestazioni

Nel caso che in sede di collaudo definitivo dovessero essere riscontrate difformità delle caratteristiche tecniche e di prestazioni, rispetto a quelle contenute nel presente capitolato speciale d'Appalto e/o a quelle dichiarate dall'impresa appaltatrice in sede di Offerta (salvo eventuali migliorie preventivamente da essa comunicate ed accettate da ASIA - Napoli) e/o alle eventuali prescrizioni dettate in sede di collaudo preventivo, verrà data facoltà una volta ed una soltanto all'Appaltatore di modificare a proprie spese tutti i mezzi forniti per renderli conformi e sottoporli ad un nuovo collaudo, che verrà effettuato soltanto dopo che tutti i mezzi forniti saranno stati modificati.

Resta inteso che in caso di non superamento del collaudo e sino all'effettuazione del secondo collaudo la fornitura non sarà considerata consegnata per cui si applicheranno le penali di cui al punto 1) precedente.

Nel caso però che il mancato superamento del collaudo non impedisca, secondo l'insindacabile giudizio della Commissione di Collaudo, l'utilizzo dell'automezzo, si applicheranno le penali sotto indicate sino al superamento positivo del 2° collaudo:

- § tra il 2° ed il 15° giorno dall'esito negativo del 1° collaudo, viene applicata una penale dello 0,1% del valore complessivo degli automezzi forniti, per ogni giorno di ritardo;
- § tra il 16° ed il 30° giorno dall'esito negativo del 1° collaudo, viene applicata una penale dello 0,15% del valore complessivo degli automezzi forniti per ogni giorno di ritardo ulteriore al 15esimo;
- § tra il 31° e il 60° giorno dall'esito negativo del 1° collaudo, viene applicata una penale dello 0,2% del valore complessivo degli automezzi forniti per ogni giorno di ritardo ulteriore al 30esimo;

trascorsi infruttuosi 60 giorni dall'esito negativo del 1° collaudo, l'ASIA - Napoli si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., in danno del fornitore stesso e di incamerare la cauzione, nonché l'esercizio di ogni azione, a tutela dei propri diritti o a recupero dei danni subiti o delle penalità.

16.3 Penali riguardanti l'esecuzione del servizio di manutenzione in garanzia post-vendita

Per l'errata esecuzione del servizio di "assistenza e manutenzione in garanzia" regolamentato nell'Allegato B, saranno applicate le seguenti penalità:

a. Interventi di manutenzione e riparazione prestati in ritardo.

Per ogni giorno naturale e continuo di ritardo nell'accettazione degli automezzi presso i centri di assistenza dichiarati e di evasione degli ordinativi di manutenzione o riparazione, rispetto ai termini stabiliti nell'Allegato B, sarà applicata alla ditta appaltatrice una penale pari al 2% del canone semestrale previsto per il veicolo oggetto della manutenzione o riparazione.

b. Mancato rispetto dei tempi di consegna art.3 del disciplinare tecnico – Allegato B.

Per il mancato rispetto dei tempi di consegna dell'autoveicolo, l'ASIA, provvederà ad applicare alla ditta aggiudicataria una penale di € 50,00 al giorno.

c. Interventi manutentivi non esaustivi.

Nell'ipotesi di interventi manutentivi o di riparazione non esaustiva o difforme rispetto alle richieste presentate dalla stazione appaltante, l'ASIA si riserva la possibilità di far eseguire il servizio presso altri centri di assistenza in danno della ditta aggiudicataria ed applicando, inoltre, una penale pari allo 0,5% del canone semestrale previsto per il veicolo oggetto della manutenzione o riparazione.

d. Utilizzo di pezzi di ricambio non originali o non autorizzati dalle case costruttrici

Nell'ipotesi di utilizzo di pezzi di ricambio non originali o non autorizzati dalle case costruttrici e/o dall'ASIA, la stazione appaltante si riserva la possibilità di far sostituire i pezzi stessi con altri originali o autorizzati dalle case costruttrici in danno della Ditta aggiudicataria.

ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

Con la sola eccezione delle ipotesi previste dagli art. 116 e 117 del D. Lgs. 163/06, è fatto espresso divieto di cedere parzialmente e/o totalmente il credito o il proprio contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione del contratto avverrà a norma dell'art. 19.1 del presente CSA.

ART. 18 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso secondo le modalità e nei limiti indicati all'art. 118 del D. Lgs. 163/06.

Si precisa che è fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 19 - RISOLUZIONE E RECESSO

19.1 Risoluzione

L'ASIA potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, nei seguenti casi:

- a) Nelle ipotesi di cui al precedente art. 16;
- b) Esito negativo del collaudo di cui al precedente art. 13.2;
- c) Mancata corrispondenza dell'officina alle prescrizioni del CSA, dell'allegato B e delle dichiarazioni rese dalla ditta in sede di offerta;
- d) venga accertata da parte dell'ASIA o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;
- e) venga accertata da parte dell'ASIA la cessione del contratto, del credito o il subappalto in violazione delle ipotesi di cui agli artt. 17 e 18 del CSA da parte dell'Impresa aggiudicataria;
- f) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
- g) nelle ipotesi di cui al nuovo protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Napoli;
- h) qualora a carico dell'impresa venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia ex art. 1 septies D.L. 629/82.
- i) esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000.

Nelle predette ipotesi l'ASIA darà comunicazione all'Impresa aggiudicataria dell'intervenuta risoluzione a mezzo raccomandata AR ovvero a mezzo di atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare la fornitura di che trattasi in danno e a spese dell'Impresa inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente. Nelle ipotesi di cui alla lett. g) l'ASIA applicherà altresì le penali previste dal citato Protocollo di legalità.

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto dell'ASIA a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell'Impresa aggiudicataria, derivassero all'ASIA per qualsiasi motivo.

19.2 Recesso

L'ASIA si riserva il diritto, di recedere unilateralmente dall'appalto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa aggiudicataria con lettera raccomandata a.r. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ASIA.

All'impresa aggiudicataria competerà esclusivamente un indennizzo pari ai costi effettivamente sostenuti e debitamente comprovati, ivi compresi eventuali oneri finanziari, al netto degli ammortamenti, nonché penali ed ogni altro accessorio ai quali l'appaltatore stesso sia tenuto in conseguenza dell'anticipato scioglimento del vincolo contrattuale.

Nel caso in cui tali costi non siano debitamente comprovati o non siano, per qualunque motivo, determinabili, all'impresa aggiudicataria competerà un indennizzo pari ad un ventesimo dell'importo contrattuale residuo. In ogni caso l'Impresa aggiudicataria rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

ART. 20 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra l'ASIA e l'Impresa sarà competente in esclusiva il foro di Napoli ai sensi e per gli effetti degli art. 28 e 29 del c.p.c. .

ART. 21 - DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto dal presente Capitolato si intendono richiamate le disposizioni di Legge in materia.

Il legale rappresentante dell'impresa
(mandataria, se costituita in ATI)

(In caso di costituzione in ATI)

Il legale rappresentante

dell'impresa mandante

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. il legale rappresentante dell'impresa concorrente dichiara espressamente di accettare i seguenti articoli: Art. 1 (*Oggetto dell'appalto - opzione*); Art. 2 (*Durata del contratto*); Art. 3 (*Caratteristiche ...*); Art. 6 (*Cauzioni*); Art. 7 (*Raggruppamenti Temporanei di Imprese*); Art. 9 (*Obblighi derivanti ...*); Art. 12 (*Condizioni ...*); Art. 13 (*Collaudo*); Art. 14 (*Corrispettivo ...; svincolo cauzione*); Art. 15 (*Revisione prezzi*); Art. 16 (*Penalità*); Art. 17 (*Cessione ...*); Art. 18 (*Subappalto*); Art. 19 (*Risoluzione e Recesso*); Art. 20 (*Foro competente*).

Il legale rappresentante dell'impresa
(mandataria, se costituita in ATI)

(In caso di costituzione in ATI)

Il legale rappresentante
dell'impresa mandante
